



COMUNE DI BUCCINO
Provincia di Salerno

Ordinanza n.55 del 25/11/2022

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PER AUTOCONSUMO DEI SUIDI ed OVI-CAPRINI ALLEVATI

II SINDACO

Vista la comunicazione Prot. n° 240540 PG/2022 del 24/11/2022 del Responsabile Servizio Veterinario area interdistrettuale 64_65, acquisita a protocollo di questo Ente in data 24 novembre 2022 al n.8695;

Visto il Regolamento(CE) n. 1099/2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n 48 del 08 febbraio 2022

Avverte che

è possibile la macellazione domiciliare dei suini ed ovi-caprini (inferiori a 6 mesi di età) le cui carni sono destinate al consumo privato.

Gli interessati dovranno presentare domanda e ottenere l'autorizzazione alla macellazione alla Unità Operativa Veterinaria competente per territorio o tramite gli uffici comunali indicati, richiesta scritta come da modello disponibile anche presso il Comune o da ritirare presso la Unità Operativa Veterinaria sede di Eboli, ubicata in Eboli alla via San Giovanni 1– fax 0828 362386 (mail dp.uov64_65@aslsalerno.it), o presso uffici territoriali di competenza, compilandolo in ogni sua parte e allegando quanto richiesto, al fine di consentire ai Medici Veterinari dell'ASL Salerno di registrare e verificare gli animali e le loro carni.

Sul modello, da presentare, almeno 48 ore prima della macellazione, l'interessato deve indicare la data, l'ora e la persona formata che effettuerà la macellazione.

La macellazione per autoconsumo può essere effettuata su un numero massimo di 4 (quattro) suini e 6 (sei) ovi-caprini di età inferiore a sei mesi, per anno solare e per ogni famiglia.

Il rilascio dell'autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria, o suo delegato, quale Autorità Competente previo accertamento delle seguenti prescrizioni:

la macellazione degli animali per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale deve avvenire fuori dal centro urbano;

Non è consentita la macellazione, se l'azienda è sede di focolaio di una delle malattie infettive di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429;

La macellazione degli animali è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali;

E' vietata la macellazione durante le ore notturne;

Le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, eseguita da **PERSONA FORMATA**, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure con elettroanestesi). L'inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs del 06 novembre 2013, n. 131;

Il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo;

Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;

Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.

Le carni non possono essere consumate, ad eccezione del fegato e sangue, se non dopo l'esito favorevole dell'Istituto Zooprofilattico;

smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

La persona formata per la macellazione, deve essere munita di attestato di formazione e di dispositivi di stordimento al fine di evitare inutili sofferenze agli animali.

La persona formata dovrà:

1. Accertarsi della provenienza dell'animale con il controllo del relativo certificato sanitario di accompagnamento;

2. eseguire l'abbattimento dell'animale nel rispetto delle norme relative al benessere animale,

3. informare tempestivamente il servizio veterinario qualora riscontri delle anomalie nei tessuti e/o organi

4. prelevare dal muscolo diaframmatico (minimo 100 grammi) per l'esame trichinoscopico. Il muscolo diaframmatico potrà essere consegnato direttamente all'Istituto Zooprofilattico sezione di Salerno con compilazione di idonea modulistica o consegnato al Servizio Veterinario che curerà il trasferimento

Le visite del veterinario saranno effettuate a campione in base alle richieste ricevute.

Il Servizio Veterinario controllerà nel corso delle verifiche a campione:

- 1) Che la persona formata che effettua le operazioni di macellazione, sia munita di attestato di formazione e dispositivi di stordimento,
- 2) la provenienza dell'animale con il controllo del relativo certificato sanitario di accompagnamento;
- 3) il rispetto delle condizioni di salute degli animali,
- 4) il benessere animale
- 5) l'igiene della macellazione
- 6) il corretto smaltimento dei sottoprodotti
- 7) il corretto prelievo del muscolo diaframmatico per l'esame trichinoscopico
- 8) eseguirà l'esame ispettivo dell'animale

In ogni caso, il proprietario degli animali può, a sue spese, richiedere sempre la visita del Servizio Veterinario. In tal caso il compenso della visita è fissato secondo il vigente tariffario regionale per prestazioni espletate a favore di enti e privati da parte del Servizio Veterinario dell'ASL Salerno. La tariffa, per ogni seduta di macellazione, è in € 15,00 (quindici euro) per il primo capo e € 5 (cinque euro) per ogni capo successivo, per ogni ovi-caprino o suino macellato, comprensivo dell'esame trichinoscopico. La tariffa deve essere versata, anticipatamente e consegnata al momento della richiesta, su apposito bollettino di c/c postale n. **17438847** ovvero **IBAN IT 20A0760115200000017438847** intestato a - ASL SA Medicina Veterinaria -, indicando nella **causale: macellazione per autoconsumo di suidi e/o ovi-caprini.**

La macellazione degli animali per autoconsumo può avvenire anche presso stabilimenti di macellazione, dietro richiesta degli interessati e sempre con preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario.

DISPONE

La divulgazione della presente avviso mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di BUCCINO e all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

All'Ufficio Notifiche per la pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 (venti).

Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune.

Alla Polizia Municipale.

Al Servizio Appalti – Contratti – Assicurazioni – Demanio e Patrimonio per la fornitura dei manifesti.

Al Settore Tributi per l'affissione dei manifesti.

Copia al Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria ASL Salerno del Distretto di Eboli .

Dalla Residenza Comunale, li 25/11/2022

